



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETROCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	7
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza derivante dall'interpretazione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003, si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L'Italia è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'Accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla crescente richiesta di cultura, scienza e tecnologia in Laos.

In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali di mutuo sostegno e di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione, volta ad una migliore conoscenza reciproca.

L'articolo 2 afferma la volontà delle due parti di sostenere lo sviluppo di attività di cooperazione culturale attraverso scambi di artisti, esperti, ricercatori. Tale articolo mira inoltre a favorire scambi di conoscenza ed esperienze nell'aggiornamento e formazione nell'area dell'informazione e dei suoi mezzi nell'ambito televisivo, radiofonico e filmico. Lo stesso articolo prevede altresì la collaborazione nell'ambito di traduzioni e di pubblicazioni sia in campo letterario che scien-

tifico, finalizzata alla promozione della reciproca produzione letteraria e scientifica.

L'articolo 3 individua i settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica quali: scienze di base (chimica, fisica, matematica eccetera), agricoltura, scienza della terra, tecnologia dell'informazione, energia ed ambiente, scienze della salute, biomedicina e biotecnologie, tecnologie per la conservazione dei beni culturali e altri settori che le parti concorderanno.

L'articolo 4 si incentra sulle attività di cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di scienziati e tecnici, l'organizzazione di convegni, di seminari e di altri eventi attinenti a scopi scientifici e tecnici. Prevede inoltre la realizzazione di progetti di ricerca congiunta, di addestramento professionale e di corsi di aggiornamento, nonché ogni ulteriore forma di cooperazione che le parti potranno concordare.

L'articolo 5 mira a promuovere la collaborazione nei campi archeologico ed antropologico per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale, mediante progetti congiunti di ricerca e scavo, e mediante iniziative di restauro. Sono previste altresì la formazione di esperti nel campo, visite di conferenzieri e studiosi del settore e la partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.

L'articolo 6 si propone di favorire la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e fra le rispettive istituzioni accademiche, in questo ultimo caso anche mediante l'adozione di intese dirette. Lo stesso articolo riguarda altresì visite di docenti, conferenzieri e studiosi nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati nei due Paesi.

L'articolo 7 esplicita la volontà delle due parti, fatti salvi i principi di reciprocità e nei limiti della disponibilità di fondi, a concedere borse di studio in favore di studenti e laureati dell'altro Paese per compiere studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali accademie nel campo delle belle arti, dell'archeologia e della linguistica.

L'articolo 8 prevede, su base di reciprocità e nell'ambito delle risorse finanziarie delle parti contraenti, la facilitazione e la promozione di attività delle istituzioni culturali ad esse preposte.

L'articolo 9 incoraggia la cooperazione nel campo dello sport e gli scambi giovanili tra gli organismi competenti dei due Paesi.

L'articolo 10 afferma la volontà delle parti contraenti di valutare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mediante l'istituzione di una commissione mista preposta alla verifica della cooperazione culturale, scientifica e

tecnologica ed all'applicazione dei relativi Protocolli esecutivi.

L'articolo 11 indica nella Commissione mista l'organo deputato a definire le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste da questo Accordo.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le modalità dell'entrata in vigore dell'Accordo ed esprimono la volontà delle parti sulla sua durata illimitata.

Il presente disegno di legge ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Laos, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (atto Senato 2813) che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, senza peraltro poter completare il proprio *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA
DEL LAOS

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare le amichevoli relazioni fra i due paesi e di promuovere conoscenza e comprensione reciproche mediante relazioni migliori nei campi Culturale, Scientifico e Tecnologico, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo del presente Accordo consiste nel promuovere e realizzare attività che rafforzino la cooperazione culturale e scientifica nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione al fine di favorire tra i due paesi una migliore comprensione delle rispettive culture.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue:

- visite di artisti;
- partecipazione ai rispettivi festival cinematografici;
- scambi di mostre d'arte;
- scambi di documentari e di film, nonché di programmi radiofonici e televisivi;
- cooperazione fra i rispettivi archivi, musei e biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti;
- traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonché di opere scientifiche e letterarie dell'altro paese.

Articolo 3

Le Parti incoraggeranno ed incrementeranno la cooperazione fra i due paesi nei campi della scienza e della tecnologia, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- Agricoltura, allevamento del bestiame e alimentazione;
- Scienze della terra;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.):

- Tecnologie dell'informazione;
 - Energia ed ambiente;
 - Salute, biomedicina e biotecnologie;
 - Tecnologie applicate alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio culturale;
- e ogni ulteriore settore concordato dalle due Parti.

Articolo 4

La cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata attraverso:

- a. scambio di scienziati e tecnici;
- b. organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni inerenti a questioni tecniche;
- c. messa in atto di progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento;
- d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.

Articolo 5

In particolare, le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei campi archeologico e antropologico realizzando progetti congiunti di ricerca e scavo, altresì mediante il restauro, la salvaguardia e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali.

Promuoveranno, inoltre, l'addestramento di esperti in questi campi e le visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i paesi.

Articolo 6

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche anche mediante specifici accordi diretti; promuoveranno inoltre visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i paesi.

Articolo 7

Le Parti si adopereranno per facilitare la concessione, secondo principi di reciprocità e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di studio a studenti e laureati dell'altro paese al fine di effettuare studi e ricerche a livello di corso di laurea e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie delle belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.

Articolo 8

Le Parti -- di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie -- faciliteranno e promuoveranno le attività delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due paesi.

Articolo 9

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili fra le organizzazioni competenti dei due paesi.

Articolo 10

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, le due Parti concordano di istituire una Commissione Mista incaricata di valutare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di applicarne i Protocolli Esecutivi. Questa si riunirà alternativamente nelle due Capitali.

Articolo 11

Le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste da questo Accordo verranno stabilite nel corso degli incontri della summenzionata Commissione Mista.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'ultima notifica scritta di conferma che le Parti hanno espletato le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo.

Articolo 13

Il periodo di validità del presente Accordo è illimitato. Ognuna delle parti può denunciare il presente Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.


IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato questo Accordo.

FATTO a *Bangkok* il *17.01* del *2003*..... in due originali, ognuno nelle lingue italiana, inglese e laotiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza derivante dall'interpretazione di questo Accordo, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Stefano Bonici

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS



LC (consta di 4 pp)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC
ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "the Parties"), wishing to strengthen the friendly relations between the two countries and to promote mutual understanding and knowledge through more advanced relations in the Cultural, Scientific, and Technological fields, have agreed as follows:

Article 1

The aim of this Agreement is to promote and carry out activities that strengthen cultural and scientific co-operation in the fields of the arts, culture, education, science, technology, sports, youth exchanges and information in order to foster between the two countries a better understanding of their respective cultures.

Article 2

The Parties shall encourage and facilitate the following:

- visits of artists;
- participation to their respective film festivals;
- exchange of art exhibitions;
- exchange of documentary and feature films, and radio and television programmes;
- co-operation between their archives, museums and libraries through the exchange of information, documentation and experts;
- translations and publication of essays and novels, as well as of scientific and literary works of the other country.

Article 3

The Parties shall encourage and intensify the co-operation between the two countries in the fields of science and technology, with particular reference to the following areas:

- Agriculture, husbandry, cattle breeding and food;
- Earth sciences;
- Basic sciences (chemistry, physics, mathematics, etc.);

- Information technologies;
- Energy and environment,
- Health, biomedicine and biotechnology;
- Technologies applied to the protection and preservation of cultural heritage;

and any other area agreed upon by the two Parties.

Article 4

The scientific and technological co-operation will be accomplished through:

- a. the exchange of scientists and technicians;
- b. the organisation of conferences, seminars and other events focused on technical issues;
- c. the implementation of joint research projects, professional training, and refresher courses;
- d. any other form of co-operation subsequently agreed upon by the two Parties.

Article 5

In particular, the Contracting Parties shall promote co-operation in the archaeological and anthropological fields, by carrying out joint research and excavation projects, as well as through the restoration, preservation, and enhancing of their archaeological and cultural heritages.

They will also favour the training of experts in these fields and the promotion of visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

Article 6

The Parties shall facilitate co-operation in the field of professional, secondary, and higher education and shall foster co-operation between their respective academic institutions also through direct specific agreements; they will also promote visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

Article 7

The Parties shall endeavour to facilitate the granting, on a reciprocal basis and within the limits of the available funds, of scholarships to students and graduates of the other country in order to carry out studies and research at graduate and post-

graduate level, or at similar institutions such as academies in the fields of fine arts, archaeology and linguistics.

Article 8

The Parties shall -- by mutual consent and within their financial means -- facilitate and promote the activities of institutions, bodies and associations aimed at strengthening the cultural relations between the two countries.

Article 9

The Parties shall encourage co-operation in the field of sports and youth exchanges between the competent organisations of the two countries.

Article 10

In order to implement this Agreement, the two Parties agree to set up a Joint Committee, entrusted with examining the progress of cultural, scientific and technological co-operation and with carrying out its Executive Protocols. It shall meet, alternatively, in the two Capital cities.

Article 11

The technical and financial conditions related to the activities envisaged by this Agreement shall be decided during the above mentioned Joint Committee.

Article 12

This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last written notification confirming that the Parties have fulfilled their internal procedures for the entry into force of this Agreement.

Article 13

The period of validity of this Agreement is unlimited. Each Party may terminate this Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall come into force six months after the other Party has been notified. It shall not affect the implementation of the programmes under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless both Parties agree otherwise.


In witness whereof, the undersigned, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in ~~Be-jot~~ on the ~~(1:01 of.0)~~ in two originals each in the Italian, English and Lao languages, both texts being equally authentic. Should any dispute arise as to the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of the
Lao People's Democratic Republic



(consto di 4 pp)

€ 1,00